

VIOLENZA SESSUALE: LA LEGGE

- Con la legge 15 febbraio 1996, n. 66, la violenza sessuale non è più un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, ma contro la libertà personale



LEGGE 15 FEBBRAIO 1996 n. 66

“Norme contro la violenza sessuale “

Art. 3

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-bis (*Violenza sessuale*) – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi»


sotto il termine “atti sessuali” sono ricomprese tutte le pratiche di congiungimento carnale nonché tutte le altre forme di comportamenti libidinosi.

1979 i primi progetti di riforma, quando diversi partiti (Pci, Psi, Pri) presentarono progetti di legge sulla materia

Il 19 marzo **1980** fu presentata una proposta di legge d'iniziativa popolare che raccolse ben 300.000 firme e nel **1987** fu la volta di un nuovo progetto di legge che, come i precedenti, si arenò nei meandri parlamentari.

Nel **1995** fu presentata una nuova proposta da parte di 67 deputati facenti parte di tutti i gruppi parlamentari e ciò consentì alla legge di essere approvata con una larghissima maggioranza.

Massacro del Circeo 1975



Rosaria Lopez e Donatella Colasanti

Le vittime



In senso orario: Angelo Izzo, Andrea Ghira e Gianni Guido

I colpevoli

Il processo e le condanne

La sentenza di primo grado arrivò, neanche un anno dopo, il 29 luglio del 1976: ergastolo per Gianni Guido e Angelo Izzo, ergastolo in contumacia per Ghira.

RC-7-25/1/1981 - ROMA : Giovanni Guido, condannato a 30 anni per l'omicidio del Circeo, è fuggito dal carcere di San Gimignano. Nella foto : Giovanni Guido (destra) con Angelo Izzo, condannato all'ergastolo, durante il processo di appello lo scorso anno. ANSA POCO A/GMR



Andrea Ghira, invece, fuggì in Spagna e si arruolò nella Legione spagnola.

Guido un uomo libero


Dopo il processo di secondo grado, che ridusse la pena a 30 anni, Guido riuscì ad evadere dal carcere di San Gimignano nel gennaio del 1981. Fuggì a Buenos Aires, dove fu arrestato, ma fuggì nuovamente. Venne rintracciato nel 1994 a Panama ed estradato in Italia. Nel 2008 finì di scontare la sua pena, fruendo di uno sconto grazie all'indulto.

RC-2-ANSA-1/10/75-ROMA: A sin. Gianluca Bonino e a destra Angelo Izzo fermati questa mattina in relazione alla ragazza trovata accoltellata nel bagagliaio di un'auto a Roma; un'altra ragazza è ferita. GF/LJ



Il nuovo duplice omicidio

Alla fine del 2004, nonostante la condanna pendente, Izzo ha ottenuto la semilibertà: il criminale però ne ha approfittato per fare nuove vittime. Nell'aprile del 2015 ha ucciso Maria Carmela Linciano (49 anni) e Valentina Maiorano (14 anni), rispettivamente moglie e figlia di un pentito della Sacra Corona Unita che Izzo aveva conosciuto in carcere a Campobasso. Le due donne sono state legate e soffocate, infine sepolte nel cortile di una villetta a Mirabello Sannitico in provincia di Campobasso, di proprietà di un ex detenuto amico di Izzo. Questo nuovo fatto di sangue ha scatenato molte polemiche sulla concessione della semilibertà. Il 12 gennaio 2007 Izzo è stato condannato all'ergastolo per questo crimine, condanna confermata anche in appello. La sentenza confermata dalla prima sezione penale della Cassazione che, il 20 novembre del 2008, respinse il ricorso presentato dalla difesa di Izzo, condannando il massacratore del Circeo al carcere a vita.



Sospetti sulla morte in Spagna

Andrea Ghira è morto di overdose nel 1994 (è stato sepolto nel cimitero di Melilla, enclave spagnola in Africa, sotto il falso nome di Massimo Testa). Nel dicembre del 2005 il suo cadavere è stato identificato mediante esame del Dna. I familiari delle vittime, in primo luogo Letiza Lopez (sorella di Rosaria), hanno tuttavia contestato le conclusioni della perizia, sostenendo che le ossa sarebbero quelle di un parente di Ghira, ottenendo nel gennaio del 2016 la riesumazione del cadavere. [Il 10 giugno la risposta dei periti: è proprio di Andrea Ghira il corpo sepolto a Melilla.](#)

La morte della Colasanti

Affetta da un tumore al seno, Donatella Colasanti è morta alla fine del 2005. Avrebbe voluto assistere al nuovo processo contro Izzo. Nella sua vita ha sempre chiesto giustizia per quanto accaduto quella sera perché secondo lei, soprattutto sul ritrovamento del cadavere di Andrea Ghira, c'erano ancora molti interrogativi da sciogliere. Lo ha fatto anche in punto di morte, quando al suo legale disse: «Battiamoci per la verità». Il responso della scienza, purtroppo, è arrivato dopo la sua morte.

TITOLO VIII.

DEI DELITTI CONTRO IL BUON COSTUME E L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

CAPO I.

DELLA VIOLENZA CARNALE, DELLA CORRUZIONE DI MINORENNI E DELL'OLTRAGGIO AL PUDORE.

331. Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona dell'uno o dell'altro sesso a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Cambia qualcosa se la donna è vergine o è una meretrice e se ha già avuto rapporti sessuali con il suo violentatore?



Il dissenso



La vis grata puellae



la violenza che non costringe, ma che conquista, che vince quella riluttanza fatta di civetteria e desiderio, che la donna ostenta come le femmine di molte specie animali; questa dolce violenza seduttrice, questa *vis grata puellis* non è certo la violenza necessaria a integrare il delitto di violenza carnale. L'agente non è penetrato a forza, egli si è limitato a sfondare una porta aperta, se non addirittura spalancata. La psicologia femminile è così fatta: la donna brama il più delle volte di essere passiva, di cedere riluttante

Nel 1998 in Italia la Corte di Cassazione scagionò un uomo (già condannato dai precedenti gradi di giudizio) perché colei che lo accusava indossava un paio di jeans che, secondo i giudici, erano troppo stretti per essere sfilati da altri. Nel 2008 con una sentenza del 21 luglio la Cassazione afferma il principio che non può essere considerato un ostacolo ad una violenza sessuale l'indossare pantaloni stretti ed aderenti.

Il Tribunale di Busto Arsizio nel gennaio 2022 ha escluso la sussistenza del reato, perché la reazione della vittima di fronte alla violenza è stata di 20 secondi.

Il Tribunale di Torino nel 2017 basò la motivazione per l'insussistenza del fatto sulla mancata reazione della vittima, perché non aveva urlato, né pianto; non aveva tradito "quella emotività che pur avrebbe dovuto suscitare in lei la violazione della sua persona"; non aveva riferito sensazioni o condotte spesso riscontrabili in racconti di abuso sessuale, parlando "solo di malessere" senza saper spiegare in cosa consistesse. Si era limitata a dire "basta" e questo per il Tribunale non era sufficiente per l'integrazione della violenza sessuale.



Nel 2022, la Corte di Appello di Torino ha assolto un uomo ritenendo che la vittima, ubriaca, lasciando la porta del bagno socchiusa, avrebbe indotto l'imputato a "osare". Sentenza: "non si può affatto escludere che al ragazzo, la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa ...si trattenne in bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere nell'uomo l'idea che questa fosse l'occasione propizia che la giovane gli stesse offrendo. Occasione che non si fece sfuggire".

La Corte di Appello di Ancona il 23 novembre del 2017, con una decisione riformata in Cassazione, aveva assolto due uomini (condannati in primo grado) per la violenza sessuale perpetrata nei confronti di una ragazza perché la stessa era troppo "mascolina" e, quindi, "non abbastanza attraente" perché la ricostruzione dello stupro fosse credibile.



Francesco Carrara



Carrara non considerava il reato di violenza carnale reato contro l'ordine delle famiglie, solo accidentalmente danneggiate. Per sostenere la sua tesi, ipotizzava il caso di violenza carnale perpetrato ai danni di una donna libera e sola: ad essere lesa sarebbe stata solo ed esclusivamente la vittima diretta. Non si procedeva a punire il colpevole sulla base del fatto che la vittima possedesse una famiglia indirettamente lesa dall'azione delittuosa, mentre, al contrario, era la vittima dissenziente a venire oltraggiata. Carrara, pertanto, riteneva che il reato di violenza carnale andasse catalogato fra i delitti contro la persona

**LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE**

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

[Capo I

Dei delitti contro la libertà sessuale ⁽¹⁾

Art. 519.

Della violenza carnale.

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.



Manifestazione durante il processo per stupro "Cristina Simeoni", Verona, 18 ottobre 1976







Nell'aula del tribunale di Verona durante il processo. (Archivio Uliano Lucas)




26 aprile 1979

Colpevoli: Rocco Vallone, Cesare Novelli, Claudio Vagnogni, Roberto Palumbo. I prime tre condannati a un anno e otto mesi, Palumbo a due anni e 4 mesi. Tutti beneficiarono della libertà condizionale

Vittima
Fiorella di 18
anni

RONY DAPOULO



La giurisprudenza degli anni Ottanta ha interpretato l'art. 519 secondo la nuova sensibilità sociale :

Esempio:

- 1) La coartazione fisica o morale non doveva essere tale da annullare completamente la volontà della vittima; bastava che la persona soggetta non potesse sottrarsi alla volontà dell'autore
- 2) Il delitto è integrato anche se non ci sono tracce fisiche della lotta sostenuta dalla donna; è violenza anche se la donna si è concessa allo stupratore solo per porre fine a una situazione insostenibile
- 3) E' perseguibile per violenza anche il coniuge che costringe la moglie ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà dal momento che il vincolo matrimoniale non fa della donna una oggetto di proprietà dell'uomo



Loredana Rotondo

Vittimizzazione secondaria



Mi chiedo spesso perché la Rai si rifiuti di mandare in onda, di nuovo, il nostro documentario. “Processo per stupro” è drammaticamente attuale. Lo girammo nel 1978 dentro il tribunale di Latina, venne trasmesso la prima volta il 26 aprile del 1979 e seguito da tre milioni di spettatori, poi di nuovo ad ottobre dello stesso anno e i telespettatori salirono a nove milioni. Per molti il documentario fu uno choc. Vedere e filmare la ferocia di un processo per violenza sessuale fu sconvolgente anche per noi. Ma forse è ancor più sconvolgente constatare che le domande, brutali, fatte dagli avvocati dei violentatori alla vittima di allora, sono identiche a quelle poste alla vittima di oggi. Quarantacinque anni dopo. Con quel documentario abbiamo vinto tutto, da Cannes al Premio Italia, una copia è addirittura al Moma. Bisognerebbe farlo vedere nelle scuole, nelle università, nelle aule di Giurisprudenza. Posso immaginare però che alcuni dei protagonisti del processo non abbiano piacere nel rivedersi in quelle vergognose scene di violenza verbale, contro una ragazzina che chiedeva soltanto giustizia

Vittimizzazione secondaria

Trascrizione del verbale di un interrogatorio nel corso di un processo per stupro:

MEDICO: Dica signorina, o signora, durante l'aggressione lei ha provato solo disgusto o anche un certo piacere... una inconscia soddisfazione?

POLIZIOTTO: Non s'è sentita lusingata che tanti uomini, quattro mi pare, tutti insieme, la desiderassero tanto, con così dura passione?

AVVOCATO: É rimasta sempre passiva o ad un certo punto ha partecipato?

MEDICO: Si è sentita eccitata? Coinvolta?

AVVOCATO: Si è sentita umida? Non ha pensato che i suoi gemiti, dovuti certo alla sofferenza, potessero essere fraintesi come espressioni di godimento?

POLIZIOTTO: Lei ha goduto?

MEDICO: Ha raggiunto l'orgasmo?

AVVOCATO: Se si, quante volte?